



COMUNE DI PIANORO

Città Metropolitana di Bologna

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026
Sottosezione *2.3 Rischi corruttivi e trasparenza*

Allegato 2.3.d
Whistleblowing - Procedure per l'inoltro e la gestione
delle segnalazioni

Whistleblowing – Procedure per la segnalazione

1 Lo strumento del whistleblowing

Il *whistleblowing*, o segnalazione di un presunto illecito, è un sistema di prevenzione della corruzione introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione*”. La legge 30 novembre 2017 n. 179, recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” ha poi rafforzato la tutela del dipendente pubblico che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o denuncia all’Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. In ultimo il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 ha recepito la Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e rinnovato la disciplina della protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Le procedure di whistleblowing incoraggiano a segnalare chiunque acquisisca, nel contesto dell’attività lavorativa, informazioni sugli illeciti commessi dall’organizzazione o per conto dell’organizzazione. Il decreto legislativo n. 24/2023 individua l’ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina con contenuti innovativi rispetto alla precedente normativa. L’asse portante della disciplina è rappresentato dal sistema di tutele offerte a colui che segnala, estese anche ai soggetti diversi in funzione del ruolo assunto nella segnalazione o del particolare rapporto che li lega al segnalante. Il sistema di protezione comprende la tutela della riservatezza, la tutela da eventuali ritorsioni e la limitazione di responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.

2 Ambito soggettivo

Le disposizioni in materia di protezione delle persone che segnalano illeciti si applicano, per gli enti del settore pubblico, ai soggetti individuati all’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24. In riferimento a questa Amministrazione la disciplina è riferibile principalmente a: personale dipendente; eventuali lavoratori con rapporto di lavoro autonomo; lavoratori o collaboratori presso fornitori e/o appaltatori; titolari di rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; titolari di rapporti di collaborazione consistenti in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dall’amministrazione anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro; liberi professionisti e consulenti; volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti; soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza; ogni altro soggetto espressamente tutelato dalla disciplina in materia di persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione europea e delle disposizioni normative nazionali.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche quando il rapporto giuridico con l’Amministrazione non sia ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico per le informazioni acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione si applicano anche ai seguenti soggetti: facilitatori, ossia le persone fisiche che dovessero assistere il segnalante nel processo di whistleblowing, operanti all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata; persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, o di colui che ha comunque sporto denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica (intesa quale azione con la quale vengono rese di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di

persone) ad esso legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; colleghi nel medesimo contesto lavorativo del segnalante (o denunciante o divulgante) e che abbiano con detta persona un rapporto abituale e corrente; eventuali enti di proprietà della persona segnalante (o denunciante o divulgante) o per i quali e stesse persone lavorino, nonché agli enti che operino nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

3 Ambito oggettivo

L'obiettivo perseguito dallo strumento del whistleblowing è quello di incoraggiare le segnalazioni al fine di far emergere, e così prevenire e contrastare, fatti illeciti di diversa natura. Il decreto legislativo n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno dei rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore. La ratio di fondo, in linea con la legge n. 190/2012, è dunque quella di valorizzare i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, nonché quello della correttezza dell'azione all'interno dei soggetti che operano nell'ambito di un ente pubblico o privato, rafforzando i principi di legalità nonché della libertà di iniziativa economica e di libera concorrenza.

Tra le violazioni delle disposizioni normative nazionali rientrano gli illeciti penali, amministrativi o contabili diversi a quelli specificamente individuati come illeciti commessi in violazione della normativa UE e di tutte le disposizioni nazionali che ne diano attuazione. Tale normativa comunitaria è indicata nell'*Allegato 1* al decreto legislativo n. 24/2023, ed è riferita in particolare ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Nelle violazioni della normativa europea sono inoltre ricompresi: atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione (frodi, corruzioni, attività illegali commesse a spese dell'Unione); atti od omissioni riguardanti il mercato interno, compromettenti la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; atti o comportamenti che vanifichino l'oggetto o le finalità delle disposizioni dell'Unione europea nei settori precedentemente indicati.

Non possono invece essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato. Sono inoltre escluse le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto legislativo n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937. Infine sono escluse anche le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Le informazioni sulle violazioni devono essere apprese nel contesto lavorativo, con accezione in senso ampio, del segnalante, del denunciante o di chi divulga pubblicamente. Ciò che rileva è dunque l'esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e il soggetto pubblico o privato nel quale il primo opera, relazione che riguarda attività lavorative o professionali presenti o anche

passate, inerenti fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito ma anche notizie acquisite in occasione o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale. Ai fini della trattazione della segnalazione e della relativa protezione sono invece irrilevanti i motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente.

4 Canali di segnalazione interna

Il Comune di Pianoro al fine di garantire la tutela e la riservatezza dell'identità del segnalante, e la sicura ed efficiente gestione delle segnalazioni, ha da tempo attivato un proprio canale interno di segnalazione. Ha dapprima reso disponibile ai propri dipendenti una piattaforma informatica per le segnalazioni delle condotte illecite (Whistleblowing Ancitel), in linea con la legge n. 179/2017 e le disposizioni allora emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, che consentiva al segnalante di attivare un canale bidirezionale con il responsabile della prevenzione della corruzione separando i propri dati identificativi da quelli della segnalazione. Tale piattaforma ha cessato la propria funzionalità nel mese di marzo 2020 a seguito della messa in liquidazione di Ancitel S.p.A.. Ne è seguita l'attivazione di una procedura analogica per la gestione delle segnalazioni consistente nell'invio di busta chiusa e anonima recante la dicitura "Al Responsabile della prevenzione della corruzione – riservata personale – non aprire", all'interno della quale inserire la dettagliata segnalazione anonima e un'ulteriore busta chiusa e sigillata contenente gli estremi identificativi e copia del documento di identità del segnalante, sì da consentirne la sua associazione con la segnalazione nei casi di necessità, con l'ulteriore possibilità di indicare un codice casuale da utilizzarsi ove si fosse reso necessario fornire, con la medesima modalità riservata, ulteriori dettagli o informazioni sui fatti segnalati, che potessero in tal modo essere presi in esame in continuità ed associazione con la segnalazione precedentemente ricevuta. Il decreto legislativo n. 24/2023 ha imposto alle amministrazioni pubbliche di attivare propri canali di segnalazione che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. E' stato previsto che le segnalazioni possano essere effettuate in forma scritta, anche in modalità informatica, oppure orale.

5 Attivazione di piattaforma informatica per le segnalazioni

Con il presente Piano l'Amministrazione intende attivare, sentite le rappresentanze sindacali, una piattaforma informatica crittografata in grado di facilitare la segnalazione e nel contempo fornire – da un punto di vista tecnologico – la massima riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del suo contenuto. E' stata a tal fine individuata la piattaforma fornita gratuitamente da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions attraverso il progetto WhistleblowingIT. Tale piattaforma utilizza GlobaLeaks, un software open-source per il whistleblowing, e risulta progettata e mantenuta in conformità alle disposizioni della vigente normativa italiana ed europea in materia di whistleblowing, sicurezza e privacy. Il Comune collocherà all'interno dell'apposita pagina dedicata al whistleblowing, situata nella sezione *Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione*, il collegamento ipertestuale alla piattaforma informatica per le segnalazioni. Poiché il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del whistleblowing presenta – alla luce della particolare delicatezza delle informazioni potenzialmente trattate, della vulnerabilità degli interessati nel contesto lavorativo, del richiesto regime di riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti previsto dalla normativa di settore – rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati, l'attivazione della piattaforma avverrà unicamente a seguito di valutazione d'impatto ex articolo 35 del Regolamento generale europeo 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR). L'attivazione prevederà inoltre la nomina del soggetto fornitore a responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, la pubblicazione di apposita informativa con la quale portare a conoscenza della platea dei possibili soggetti interessati le informazioni sul trattamento dei dati personali normativamente previste, e l'inclusione del trattamento nel relativo registro. Dalla data di attivazione della piattaforma informatica verrà meno il canale di segnalazione cartacea.

6 Segnalazioni in forma orale

L'Amministrazione consentirà, in esito a positiva conclusione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, la presentazione di segnalazioni in forma orale. Si ritiene, a garanzia di riservatezza, che il colloquio con il responsabile della prevenzione della corruzione possa avvenire mediante incontro personale oppure tramite colloquio telefonico, entrambi da richiedersi tramite comunicazione di posta elettronica da inviarsi unicamente all'indirizzo della casella mail del responsabile, facilmente reperibile sul sito istituzionale. Nel caso di colloquio telefonico il contenuto della segnalazione sarà oggetto di dettagliato resoconto scritto ed il segnalante sarà posto nella condizione di poter verificare, rettificare o confermare il contenuto del verbale. Nel caso di incontro diretto potrà procedersi mediante analogo verbale o, dietro consenso del segnalante, a registrazione audio da trasferirsi su dispositivo idoneo alla conservazione. Sia nel caso di colloquio telefonico sia in presenza la persona che segnala sarà tenuta a fornire i propri estremi identificativi e i riferimenti di un proprio documento di identità che saranno trattati con la confidenzialità prevista dalla norma.

7 Modello di gestione delle segnalazioni interne

La gestione dei canali di segnalazione interna è affidata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5 del decreto legislativo n. 24/2023, al responsabile della prevenzione della corruzione preposto a ricevere e gestire le eventuali segnalazioni di illecito. Il responsabile della prevenzione della corruzione potrà avvalersi, in particolare per gli aspetti operativi di attivazione, pubblicazione ed accesso alla piattaforma informatica, del supporto del personale amministrativo assegnato all'unità di base *Segreteria Generale e Servizi Istituzionali*, con ciò adibiti all'eventuale trattamento dei dati personali ed adeguatamente formati su tale materia e su quella propria del whistleblowing.

Il presente modello di gestione delle segnalazioni è definito in conformità ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e della protezione per impostazione predefinita di cui all'articolo 25 del GDPR. Il modello si ispira a ridurre al minimo i dati personali limitando la raccolta, la gestione e la trasmissione a ciò che è strettamente necessario, limitando la conservazione dei dati personali nel tempo in maniera appropriata allo scopo per il quale sono raccolti, e verificando che il sistema consenta la cancellazione dei dati personali a scadenza del periodo di conservazione con adeguato metodo di eliminazione. Le credenziali di accesso al sistema dovranno prontamente essere modificate al cessare dell'incarico del responsabile della prevenzione della corruzione o di ogni altro soggetto abilitato.

La segnalazione in forma scritta dovrà essere effettuata avvalendosi della piattaforma informatica a ciò dedicata. Non saranno gestite, nell'ambito della procedura di whistleblowing e quindi con le correlate garanzie, segnalazioni ricevute con modalità diverse da quella prescritta. In caso di segnalazioni che dovessero pervenire al di fuori della piattaforma il soggetto ricevente inviterà ove possibile la persona segnalante a presentare nuovamente la segnalazione tramite la piattaforma informatica.

8 Modalità di utilizzo della piattaforma informatica

La piattaforma sarà raggiungibile tramite il collegamento ipertestuale riportato nella pagina dedicata al whistleblowing collocata all'interno della sezione *Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione*, ed opportunamente pubblicizzata. La piattaforma guiderà il segnalante attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie, e consentirà di caricare eventuali documenti. Le informazioni contenute sulla piattaforma saranno crittografate. Al termine della procedura il segnalante riceverà un codice univoco a conferma della consegna della segnalazione e con il quale sarà possibile accedere alla segnalazione stessa e dialogare in maniera bidirezionale con il responsabile della prevenzione della corruzione, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni. Il responsabile della prevenzione della corruzione conferma al segnalante entro sette giorni dalla ricezione la presa in carico della segnalazione e lo invita a monitorarla per rispondere a possibili richieste di chiarimenti o approfondimenti. Entro tre mesi dalla ricezione di presa in carico il responsabile della prevenzione della corruzione fornisce riscontro al segnalante delle attività di

accertamento svolte per verificare le informazioni comunicate con la segnalazione. Tale riscontro potrà coincidere con l'esito delle attività di accertamento o con l'invito a monitorare la piattaforma sino al raggiungimento di tale esito.

E' necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata. Dovranno risultare chiare le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione, la sua descrizione e le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. Risulterà utile allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti, nonché l'indicazione di altri soggetti che potenzialmente possano esserne a conoscenza.

La piattaforma consentirà anche di inviare segnalazioni anonime. Tali segnalazioni, se circostanziate, potranno essere processate sulla base della valutazione del responsabile della prevenzione della corruzione alla stregua di segnalazioni ordinarie. I contenuti di tali segnalazioni saranno in tal caso gestiti secondo principi di riservatezza e la relativa documentazione sarà conservata secondo i criteri generali di conservazione degli atti, sì da poterle rintracciare nel caso in cui il segnalante comunichi all'Autorità Nazionale Anticorruzione di aver subito misure ritorsive in esito alla segnalazione anonima.

9 Esame delle segnalazioni

Il responsabile della prevenzione della corruzione, nel rispetto di ragionevole tempistica e della riservatezza dei dati, esamina la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione e ne valuta l'ammissibilità. La segnalazione potrà essere considerata inammissibile per manifesta infondatezza nel caso di assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti o per contenuto generico tale da non consentire la comprensione dei fatti oppure nel caso di allegazione di documenti non appropriati o inconferenti. Per la valutazione dei requisiti di ammissibilità il responsabile della prevenzione della corruzione potrà fare riferimento ai criteri adottati da ANAC.

Valutata l'ammissibilità della segnalazione all'interno della procedura di whistleblowing, il responsabile della prevenzione della corruzione avvia l'istruttoria sui fatti e sulle condotte segnalate al fine di valutarne la sussistenza. Per lo svolgimento dell'istruttoria potrà essere avviato attraverso il canale dedicato un dialogo con il segnalante, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori. Potranno, ove necessario, essere acquisiti atti e documenti da altri uffici dell'Amministrazione, avvalersi del supporto di tali uffici, coinvolgere terze persone tramite richieste od audizioni, sempre nella salvaguardia della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Ove in esito all'attività svolta vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione il responsabile della prevenzione della corruzione ne disporrà l'archiviazione con adeguata motivazione. Laddove, invece, si ravvisi la possibile fondatezza della segnalazione si attiveranno senza indugio gli organi interni preposti o le Istituzioni esterne, ciascuno in ragione delle proprie competenze.

Il riscontro da fornire al segnalante entro il termine di tre mesi potrà consistere nella comunicazione di archiviazione, nell'avvio di inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini. Tale riscontro potrà anche essere meramente interlocutorio, in quanto potrebbero semplicemente essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività che si intendono intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In questo ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati al segnalante.

10 Denuncia all'Autorità giudiziaria

Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, la segnalazione attraverso i canali interni o esterno previsti dal decreto legislativo n. 24/2023 non esonera il segnalante dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

11 Obbligo di riservatezza e gestione dei dati personali

Le segnalazioni saranno trattate nel rispetto dell'obbligo di riservatezza previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 24/2023. A tal fine l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione dalla quale possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non potranno essere rivelate, senza il consenso espresso dallo stesso segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare i dati. Il trattamento dei dati sarà quindi improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati personali del segnalante e degli altri soggetti la cui identità deve rimanere riservata, qualora per ragioni istruttorie anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione o della documentazione ad essa allegata.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del Codice di procedura penale. Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Ogni trattamento di dati personali, compresa la comunicazione tra le Autorità competenti, dovrà essere effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. Le segnalazioni e la relativa documentazione saranno conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Viene garantito il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione. A tal fine né i sistemi informativi dell'Ente né quelli della piattaforma informatica esterna utilizzeranno dispositivi in grado di memorizzare in file di log le operazioni di navigazione effettuate che unitamente ad altri dati possano consentire di risalire anche indirettamente ai soggetti che le hanno effettuate.

Il titolare del trattamento garantisce mediante misure tecniche ed organizzative adeguate la sicurezza dei dati personali, compresa la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione e danno accidentale.

12 Canale di segnalazione esterna

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha attivato, come disposto dal decreto legislativo n. 24/2023, un canale di segnalazione esterna con la garanzia di riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione e della relativa documentazione. Per le segnalazioni l'Autorità ha previsto gli strumenti della piattaforma informatica o delle segnalazioni orali mediante servizio telefonico con operatore o raccolte tramite incontri diretti fissati entro un termine ragionevole. La persona segnalante è incentivata ad utilizzare prevalentemente la piattaforma informatica, resa disponibile mediante applicazione web accessibile tramite browser e che consente in modo informatizzato la compilazione, l'invio e la ricezione del modulo di segnalazione, cui viene attribuito un codice univoco progressivo, la successiva gestione dell'istruttoria e l'eventuale inoltro alle altre Autorità competenti.

Le condizioni perché il segnalante possa ricorrere al canale esterno presso ANAC sono: canale interno obbligatorio non attivo o, se attivo, non conforme a quanto previsto; aver già effettuato una segnalazione interna senza che questa abbia avuto seguito; fondati motivi di ritenere che se venisse effettuata una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione; fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un

pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Sul sito istituzionale del Comune, nella sezione *Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione*, nello spazio dedicato al whistleblowing viene riportato il collegamento alla pagina del sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione che consente l’accesso al servizio “whistleblowing”.

13 Divulgazione pubblica

La persona che effettua una divulgazione pubblica, ovvero rende di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, beneficia della protezione prevista dal decreto legislativo n. 24/2023 al ricorrere delle seguenti condizioni: aver prima effettuato una segnalazione interna a cui l’Amministrazione non abbia dato riscontro nei termini previsti, cui sia seguita una segnalazione ad ANAC che parimenti non abbia ottenuto riscontro entro termini ragionevoli; aver prima direttamente effettuato una segnalazione esterna ad ANAC senza ottenere riscontro in termini ragionevoli; effettuare direttamente la divulgazione pubblica per il fondato e ragionevole motivo di ritenere, sulla base di circostanze concrete e non semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; effettuare direttamente la divulgazione pubblica per il fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

14 – Protezione dalle ritorsioni

La persona che effettua una segnalazione nell’ambito della disciplina del “whistleblowing” è tutelata dalle ritorsioni, ossia da qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. Le principali fattispecie riconducibili a ritorsioni sono indicate all’articolo 17 del decreto legislativo n. 24/2023. Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC tramite la piattaforma informatica. Le condizioni per l’applicazione della tutela dalle ritorsioni richiedono la ragionevole convinzione del segnalante che le violazioni siano veritiere e rientranti nell’ambito oggettivo di applicazione del decreto. Inoltre occorre che la segnalazione o divulgazione pubblica sia stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 24/2023 e che vi sia un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione o denuncia e le misure ritorsive subite.

15 – Responsabilità della persona segnalante

In caso di accertata responsabilità penale del segnalante, anche con sentenza di primo grado, per i reati di diffamazione o calunnia, o per i medesimi reati commessi con la denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, ovvero sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave le tutele previste dal decreto legislativo n. 24/2023 non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.